

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
TEATRO BIONDO - STABILE DI PALERMO**

ALLEGATO "A"
AI NN. 56525/16824

ART. 1

E' costituita a Palermo, con atto del 31 dicembre 1986, rep. 4142 ai rogiti Dr. Antonio Marsala, notaio in Palermo, l'Associazione riconosciuta con D.P.R. 11 settembre 1989 ora denominata «Teatro Biondo - Stabile di Palermo».

ART. 2

Sono soci fondatori dell'Associazione il Comune di Palermo e la Fondazione «Andrea Biondo».

Viene cooptato quale socio fondatore la Regione Siciliana (socio necessario dell'Associazione unitamente al Comune di Palermo).

Il Comune di Palermo e la Regione Siciliana costituiscono unitamente un fondo di dotazione non inferiore al 5% complessivo delle spese di diretta produzione teatrale accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale relativa all'anno precedente.

L'Associazione è aperta all'adesione di altri Enti o soggetti pubblici o privati, che possono essere ammessi come Soci sostenitori che si impegnino a contribuire con finanziamenti annuali all'attività istituzionale dell'Associazione medesima.

L'ammissione dei Soci diversi dai fondatori, soci sostenitori, è deliberata dall'Assemblea dei soci che ne determina le condizioni.

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto all'Assemblea per la modifica dello statuto.

I Soci sostenitori dovranno concorrere in misura congrua all'aumento del fondo di dotazione senza con ciò acquisire alcun titolo o diritto pari a quelli del Comune di Palermo e della Regione Siciliana.

Il versamento della quota associativa da parte dei soci sostenitori non può essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo versato dallo Stato.

ART. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha per scopo:

- a) ospitare spettacoli nazionali e stranieri di alto livello artistico;
- b) produrre spettacoli in proprio;
- c) promuovere iniziative varie, seminari, convegni, pubblicazioni nel settore teatrale di Prosa;
- d) promuovere e gestire, direttamente o in convenzione, una Scuola di Teatro.

L'Associazione può avvalersi anche della collaborazione degli Enti Locali e di Associazioniculturali operanti fini analoghi.

L'Associazione può organizzare spettacoli teatrali di prosa al di fuori dell'ambito regionale anche in collaborazione con altri Enti di carattere culturale.

L'Associazione deve curare la formazione, l'aggiornamento ed il

perfezionamento dei quadri artistici e tecnici nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo.

L'Associazione al fine di promuovere e sollecitare il più ampio dibattito culturale nelle sue sedi di competenza e secondo i suoi fini istituzionali organizza la sua attività anche in collaborazione con strutture di partecipazione democratica nell'ambito della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L'Associazione opera in contatto con gli istituti di ricerca a livello universitario la cui collaborazione si appalesi utile per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali

ART. 5

Conformemente al dettato dell'ultimo comma dell'art. 3, l'Associazione è tenuta a realizzare il più ampio collegamento con gli organi di partecipazione democratica, curando l'attuazione delle iniziative teatrali prese a livello di singoli Comuni e per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia dato la sua autorizzazione.

ART. 6

L'attività dell'Associazione si svolge nella sede stabile del Teatro Biondo di Palermo, salva la possibilità di rappresentare spettacoli in altre sedi.

Possono essere organizzati scambi e tournée in Italia ed all'estero nel quadro dell'attività principale di cui al precedente art. 3.

ART. 7 - (Patrimonio e mezzi di gestione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai soci;
- dalle strutture che si andranno ad acquisire;
- da donazioni, lasciti, permuta e/o acquisti;
- da conferimenti straordinari dei Soci e di terzi.

Alle spese per il funzionamento dell'Associazione si provvede:

- 1) mediante i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- 2) mediante contributi e sovvenzioni annuali dello Stato;
- 3) mediante quote di partecipazione e/o contributi della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, ciascuno dei quali non potrà contribuire alle spese dell'Associazione in misura inferiore al contributo concesso dallo Stato, nonché dovrà garantire la disponibilità delle sale teatrali, coprendo le ulteriori spese di esercizio;
- 4) mediante quote di partecipazione e/o contributi di altri Enti' anche non soci e di eventuali Soci sostenitori.

Per i motivi e per gli obiettivi di cui alle deliberazioni costitutive dell'Associazione, la Fondazione Biondo conferisce in comodato d'uso, per la durata dell'Associazione stessa, il Teatro Biondo con annesse dipendenze, pertinenze ed attrezzature, giusto elenco allegato, con

l'obbligo per l'Associazione di eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. La parte immobiliare del Teatro Biondo come conferita in comodato d'uso dalla Fondazione Biondo non farà parte del Patrimonio dell'Associazione.

L'Ente, a seguito del riconoscimento ex art.12 c.c. risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio e resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità dei soci.

ART. 8 - (Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo almeno due volte all'anno rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno indirizzata a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione, (salvo i Casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta telegraficamente 24 ore prima della convocazione).

Le sedute dell'Assemblea si potranno svolgere anche in audio-videoconferenza.

Tali formalità potranno mancare in caso di assemblea totalitaria; in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli associati e quando tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Associazione quando ne faccia richiesta uno o più soci fondatori.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti l'Assemblea.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate dagli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte su un apposito libro verbali a cura del Segretario.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Di essa fanno parte i legali rappresentanti dei soci fondatori ed altri eventuali soci sostenitori il cui numero non può superare quello dei Soci necessari (Comune, Regione).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione. In assenza del Presidente, o in caso di sua partecipazione in audio/video conferenza, l'assemblea sarà presieduta da uno dei membri di essa nominato dai partecipanti all'assemblea, ovvero dal Vicepresidente Vicario o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segretario della Assemblea sono svolte da un componente della stessa nominato di volta in volta.

Il segretario potrà essere supportato nell'attività verbalizzante da un Dirigente dell'Associazione.

Il segretario ha la funzione di redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e di curare la trascrizione di esse su un apposito libro verbali di cui è responsabile.

L'Assemblea:

- vigila sugli atti essenziali della vita dell'Associazione;
- nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati su designazione dei Soci necessari;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'ammissione di nuovi soci, stabilendone le condizioni;
- fissa i compensi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le Assemblee della Associazione potranno essere tenute anche in audio/videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità e della buona fede; all'uopo l'assemblea, sarà validamente costituita purché:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli associati potranno intervenire;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
- il luogo in cui s'intenderà svolta la riunione, sarà quello nel quale si trova il Presidente;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vi sia la possibilità per il Presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ogni intervenuto, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

ART. 10 - (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati su designazione dei Soci necessari (Regione Siciliana, Comune di Palermo) d'intesa tra i Soci Fondatori.

L'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ha un Vice Presidente Vicario di diritto nella persona di un rappresentante della Fondazione "Andrea Biondo" (in quanto Socio Fondatore ma non necessario).

Ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato su designazione di uno dei soci necessari fosse il rappresentante della Fondazione Andrea Biondo l'Assemblea provvede a nominare un altro

Vice Presidente con funzioni vicarie.

Sia il voto del Presidente che quello di Vicepresidente Vicario, ove lo sostituisca, determina maggioranza in caso di parità di voto all'interno del Consiglio di Amministrazione,

ART. 11 - (Consiglio di Amministrazione - Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente - nominati dall'Assemblea dei Soci tra esperti nel campo teatrale o dell'amministrazione:

- tre di essi verranno scelti su una rosa di nomi composta da sei designati: tre dal Presidente della Regione Siciliana, tre dal Sindaco di Palermo;

- il quarto componente viene designato, qualora l'Associazione sia riconosciuta come teatro nazionale, dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, diversamente, può essere selezionato dall'Assemblea dei soci fondatori, mediante un sorteggio tra soggetti qualificati, scelti su una rosa di tre nominativi indicati, uno a testa, dai tre soci fondatori;

- il quinto componente è, di diritto, un rappresentante della Fondazione «Andrea Biondo», che assume le funzioni di Vice Presidente Vicario.

Il Segretario verbalizzante verrà scelto di volta in volta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e potrà avvalersi dell'assistenza di un Dirigente dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai suddetti cinque consiglieri, comprende i rappresentanti dei soci sostenitori fino ad un massimo di due.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato non più di due volte.

In sede di elezione dei componenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di parità di genere dettate dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

In caso di sostituzione di uno o più membri per qualsiasi causa durante il quinquennio, i nuovi membri decadono insieme al Consiglio di Amministrazione già in carica alla scadenza del mandato.

Il componente del Consiglio che si assenti per più di due sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

ART. 12 - (C. d. A. - Funzioni)

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Direttore scegliendolo fuori dal proprio seno e fissandone la retribuzione;
- b) determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base di un programma triennale articolato in modo tale che sia possibile fissare le progressive linee di sviluppo nell'ambito dell'arco di tempo considerato;
- c) approva su proposta del Direttore il cartellone annuale degli spettacoli verificando la rispondenza dei programmi alle disponibilità del bilancio;

- d) approva il programma annuale delle attività e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) autorizza il Direttore a contrarre mutui o prestiti finanziari purché ne siano previsti in bilancio le possibilità di ammortamenti o rimborsi;
- f) esercita il controllo su tutte le attività dell'associazione;
- g) verifica tempo per tempo la compatibilità con le previsioni di bilancio delle scritture degli attori e dei registi;
- h) delibera la pianta organica del Teatro, che può aggiornare triennialmente o, in casi di necessità, con adeguata motivazione, anche annualmente, fissa i criteri generali per le assunzioni, nomina le commissioni di reclutamento e approva gli atti delle valutazioni comparative.
- i) delibera acquisti o vendite di beni mobili o immobili;
- j) delibera l'accettazione di donazioni;

La gestione ordinaria e corrente dell'Associazione è affidata al Presidente o a un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio. Ogni atto di amministrazione straordinaria è riservato esclusivamente al Consiglio d'Amministrazione.

ART. 13 - (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente ordinariamente almeno una volta al mese e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno indirizzata a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione (salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta telegraficamente 24 ore prima della seduta).

Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione presenza di tutti i membri; in seconda convocazione, da indirsi entro 2 giorni ma non prima di 24 ore, la riunione è valida con la presenza della metà più 1 dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Tutte le deliberazioni sono adottate dagli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte su un apposito libro verbale a cura di un Segretario nominato dal Consiglio medesimo.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione potranno essere tenute in audio/videoconferenza, purché:

- vi sia la possibilità di identificare i partecipanti;
- ciascuno di essi possa intervenire senza problemi in ogni momento;
- ogni partecipante possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

Di ogni decisione degli amministratori verrà redatta apposita

attestazione sottoscritta dal Presidente e recante allegati i documenti relativi alle decisioni adottate.

Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto il verbale in apposito libro sottoscritto dagli intervenuti e dal segretario, nominato volta per volta dal Presidente.

In assenza del Presidente, l'adunanza sarà presieduta dal vicepresidente Vicario, oppure, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione presente nei locali dell'adunanza.

Il Presidente predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - (Direttore)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone - estranee al Consiglio stesso - altamente qualificate per significative esperienze maturate nell'ambito delle attività teatrali con almeno 10 anni di esperienza manageriale e gestionale sulla base di una valutazione globale d'incarichi svolti e di titoli posseduti.

Il Direttore, ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera b, del Decreto del MIC del 27/07/2017, come modificato dal D.M. del 25/10/2021, può effettuare al massimo, presso sale direttamente gestite, "tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte", e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, ai sensi del citato decreto.

Il Direttore, svolge attività di definizione, programmazione e coordinamento delle manifestazioni teatrali e culturali, ordinarie e straordinarie ed attività collegate (produzione, distribuzione ed ospitalità), entro i limiti di budget annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e formalmente comunicati.

Il Direttore, predispose il programma artistico dell'Ente e il relativo piano finanziario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore svolge il suo incarico in stretta collaborazione con il Presidente dell'Ente o con un suo Delegato e risponde al Consiglio di Amministrazione, della gestione e della attuazione del programma artistico approvato nonché del piano generale delle attività.

Il Direttore:

- a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei soci ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- b) si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni della struttura organizzativa dell'Associazione e può nominare, a supporto, un consulente artistico.

Il mandato del Direttore ha durata triennale e può essere rinnovato per non più di due volte.

Il contratto del Direttore, deve, in ogni caso, scadere al 31 ottobre del terzo anno dalla sottoscrizione.

In caso di impedimento del Direttore gli atti di sua competenza sono adottati dal Presidente dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, o da un suo delegato, per assicurare la continuità dell'attività di direzione.

ART. 15 - (Collegio dei Revisori dei Conti - Composizione)

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della gestione amministrativa dell'Associazione;

è nominato dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri uno dei quali designato dal Presidente della Regione, uno designato dal Sindaco di Palermo scelti tra persone iscritte all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti, ed uno designato dal Ministero competente in materia di spettacoli dal vivo con funzioni di Presidente.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Sindaco di Palermo e dalla Fondazione Andrea Biondo.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

L'attività del Collegio dei Revisori è regolata dalle vigenti norme del Codice Civile in materia.

In sede di elezione dei componenti del Collegio, sia effettivi sia supplenti, dovrà tenersi conto delle disposizioni in materia di parità di genere dettate dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

ART. 16 - (Collegio dei Revisori dei Conti - Funzioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito:

- di esercitare il controllo contabile sulla gestione economica e patrimoniale;
- di redigere la relazione ai bilanci;
- di fornire ogni notizia a termini di legge e di regolamento ai fini dei controlli tecnico-amministrativi sulle attività convenzionate.

I Revisori restano in carica cinque anni e sono rieleggibili due volt

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi su convocazione del proprio Presidente.

Le modalità per la convocazione e per lo svolgimento delle riunioni in audio/video conferenza sono identiche a quelle per il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori si avvarrà, per l'espletamento delle proprie funzioni, della struttura organizzativa dell'Associazione;

Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo non partecipi, durante un esercizio, a più di due riunioni del Collegio stesso, decade dall'ufficio.

ART. 17 - (Esercizio finanziario e Bilanci)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

ART. 18 - (Avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate sempre in base ad una legge a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse direttamente connesse.

ART. 19 - (Recesso)

Il recesso di uno dei Soci fondatori o la inattività dell'Associazione per almeno un biennio determinano lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 20 - (Cause di scioglimento o di estinzione)

L'Associazione si scioglie, oltre che per le ipotesi di cui all'art.19 anche alla scadenza del termine, qualora la maggioranza dei Soci compresi i Soci necessari, abbiano dichiarato di essere contrari al rinnovo.

Si applicano alla liquidazione le disposizioni previste dall'art.30 c.c.

ART. 21 - (Devoluzione del Patrimonio dopo la liquidazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione gli Enti fondatori nomineranno uno o più liquidatori da scegliersi tra i professionisti (avvocati o commercialisti), professori universitari ordinari o emeriti o dirigenti superiori Pubblici o privati.

Il Patrimonio residuo disponibile sarà destinato ad iniziative culturali di carattere affine a quelle previste dall'art.1 del presente statuto, individuate dal o dai liquidatori.

ART. 22 - (Durata)

La durata dell'Associazione è fissata in 50 anni dall'anno della sua costituzione.

L'Associazione si intenderà rinnovata per un eguale periodo e così di seguito, nel caso in cui la maggioranza dei soci fondatori un anno prima della scadenza del termine, non abbia manifestato agli altri soci l'intenzione di opporsi al rinnovo dell'Associazione stessa, inviando la disdetta in modalità certificata.

ART. 23 - (Norma transitoria)

Le norme di modifica dello Statuto adottate dall'Assemblea dei Soci hanno efficacia a decorrere dalla data di approvazione da parte del competente Prefetto e verranno attuate dal Presidente della Associazione.

Le limitazioni di mandato degli Organi dell'Associazione previste nel presente testo statutario decorrono dall'entrata in vigore del presente Statuto.

GIOVANNI DI SALVO -

ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

Copia conforme, redatta su supporto informatico,
all'originale formato su supporto cartaceo e da me
conservato dell'atto che precede

Registrato 23 febbraio 2023

n. 6204 Serie 1T € 356,00

Palermo, li 1 marzo 2023

Dott. Enrico Maccarone – Notaio in Palermo (v. firma digitale)



Firmato digitalmente da ENRICO
MACCARONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
PALERMO:80030980827